

Cass., civ. sez. II, del 17 ottobre 2017, n. 24483

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione di norma sostanziale, in riferimento all'art. 948 cod. civ., in quanto con l'impugnata sentenza la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere, confermando la sentenza del tribunale, inammissibile la domanda in quanto fondata in via subordinata o alternativa, all'udienza di conclusioni, su titoli derivativi invece che, come con la citazione originaria, sull'usucapione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di norma processuale individuata nell'art. 189 cod. proc. civ., in quanto in tema di diritti reali la preclusione indicata da detta norma non sussisterebbe, per essere i diritti in questione autodeterminati per cui il titolo non caratterizza la causa petendi: la domanda quindi non muterebbe a seconda del titolo posto a suo fondamento. 5. I primi due motivi del ricorso principale sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento del terzo e del quarto motivo, in quanto attinenti alla medesima statuizione a cassarsi.

5.1. Effettivamente la corte d'appello ha, con la sentenza impugnata, ritenuto che la domanda come articolata in sede di conclusioni, in via subordinata, sulla base di titoli derivativi, fosse connotata dal medesimo petitum rispetto alla domanda originaria, ma che vi fosse «un mutamento palese di causa petendi» tra acquisto a titolo originario e a titolo derivativo, ciò che secondo i giudici di merito «ne giustifica il carattere di mutatio libelli e la conseguente inammissibilità».

5.2. Tale statuizione è errata in diritto, in quanto essa si pone contro il consolidato principio affermato da questa corte secondo cui la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, individuati cioè in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, sicché nelle azioni a essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, piuttosto che con i fatti o gli atti allegati a loro fondamento, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda.

Ne consegue che nel corso del giudizio iniziato sulla base di un titolo (ad es. usucapione o contratto) è sempre possibile l'allegazione di un titolo diverso rispetto a quello posto precedentemente a fondamento della domanda, e ciò anche nei gradi successivi (e salvo il coordinamento del principio con le regole del giudicato, da un lato, e con l'impossibilità, limitatamente al giudizio in cassazione, di procedere ad accertamenti di fatto, dall'altro - v. rispettivamente Cass. 18/02/1991, n. 1682 e 10/05/2013, n. 11211).

La deduzione in questione costituisce infatti una mera difesa integrativa, con conseguenze limitate al piano probatorio (per cui spetterà al giudice valutare se la domanda sia stata provata dal diverso angolo visuale, in base alle preclusioni operanti su tale piano), non potendo però mai ravvisarsi in tale integrazione una domanda nuova, né una implicita rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza (v. tra le molte, le più recenti Cass. 08/01/2015, n. 40, 17/11/2014, n. 24400, 24/11/2010, n. 23851 05/11/2010, n. 22598, 23/12/2010, n. 26009).

Conseguentemente, all'udienza di conclusioni di primo grado - essendo ciò possibile anche in appello - la parte ben poteva, come ha fatto, dedurre in via subordinata o alternativa un diverso titolo a sostegno dell'affermato diritto autodeterminato di proprietà.

Per completezza, va osservato che diversa questione è quella relativa alla circostanza della mancata deduzione sul piano probatorio del titolo diverso (nel caso di specie, essendo stati gli atti di provenienza acquisiti in sede di c.t.u.); eventuali questioni al riguardo dovranno essere risolte dal giudice del rinvio alla luce delle molteplici coordinate processuali delle stesse (quali ad es. il sussistere di una eccezione tempestiva di nullità degli accertamenti peritali, l'esigenza di deduzione della questione in appello, la nozione di indispensabilità della prova nuova nella vigenza dell'art. 345 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, su cui si attendono gli esiti dell'ordinanza di rimessione alle Sez. U n. 22602/2016).